



Circolare Informativa n. 2/2006

Alle Società Consorziate

Roma, 26 gennaio 2006

Rif.: 600.21

Oggetto: Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)

INDICE

1.	Premessa	2
2.	Irpef.....	2
2.1.	Proroghe.....	3
2.1.1.	Patrimonio edilizio – detrazioni (comma 121)	3
2.1.2.	Mancata proroga dell'aliquota IVA ridotta applicabile sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie	4
2.1.3.	Addizionali comunali e regionali (comma 165).....	5
2.1.4.	Lavoro dipendente (commi 122 e 123).....	5
2.2.	Disposizioni dirette a sostenere la spesa delle famiglie (commi 330 - 336).....	6
2.3.	Le iniziative di solidarietà per lo sviluppo economico (commi 337 – 342).....	9
3.	Proroga del regime di indetraibilità dell'IVA sui veicoli (comma 125)	9
4.	Versamento e rimborso minimi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (comma 137)	10
5.	Aggiornamento delle sanzioni (comma 329)	11
6.	Erogazioni liberali per il finanziamento della ricerca (commi 353-355).....	11
7.	I distretti produttivi (commi 366-371)	12
7.1.	Aspetti fiscali	13
7.2.	Semplificazioni amministrative	16
7.3.	Semplificazioni in materia di accesso al credito (comma n. 368)	17
8.	Programmazione fiscale (commi 499 – 520).....	18
9.	Disposizioni in materia di cessioni di immobili da parte di persone fisiche	22
	(commi 495 - 498).....	22

10.	<i>IRES - Determinazione del costo fiscale di partecipazioni (comma 131)</i>	28
11.	<i>Fiscalità finanziaria</i>	30
11.1.	<i>Modifiche alla disciplina della imposta sostitutiva sui titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali (comma 163)</i>	30
11.2.	<i>Fondi comuni di investimento immobiliare (comma 481)</i>	32
12.	<i>La banca del Mezzogiorno</i>	33

1. *Premessa*

La Legge del 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)”, pubblicata nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2006, consta di un unico articolo diviso in ben 612 commi, che, insieme alla Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, di conversione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - già oggetto delle ns. Circolari informative n. 6/2005 e 1/2006, realizza la manovra finanziaria per il 2006.

Come di consueto, saranno oggetto di esame le norme in materia tributaria che presentino interesse per il Gruppo, rinviando, per le disposizioni di cui ai commi nn. 469 - 476 in materia di rivalutazione dei beni d’impresa, delle partecipazioni e delle aree fabbricabili, alla Circolare n. 8/2005, posto che tali disposizioni non hanno subito modifiche.

2. *Irpef*

La Legge finanziaria ai commi 121, 122, 123, 124 e da 330 a 342 interviene in materia di IRPEF prorogando, rispettivamente, le detrazioni d’imposta per interventi di recupero del patrimonio edilizio, la franchigia IRPEF per i lavoratori cd. transfrontalieri, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore o dal lavoratore medesimo e la cd. “clausola di salvaguardia”, e, infine,

introducendo talune disposizioni dirette a sostenere la spesa delle famiglie e le iniziative di solidarietà per lo sviluppo economico e la ricerca scientifica.

2.1. *Proroghe*

2.1.1. *Patrimonio edilizio – detrazioni (comma 121)*

Con riferimento alle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il comma 121 proroga per l'anno 2006 le disposizioni contenute all'art. 2, comma 5, della L. n. 289/2002 e quelle di cui all'art. 9, comma 2, della L. n. 448/2001 -considerate nel testo vigente al 31 dicembre 2003 - e modifica, per ambedue i provvedimenti, la quota detraibile aumentandola dal 36 al 41% dell'importo rimasto a carico del contribuente, fino all'importo massimo previsto dalle leggi citate, da ripartire in dieci quote annuali (cfr. ns. Circolari informative n. 3/2001, par. 2.5 e n. 9/2004, par. 10).

In particolare, rientrano nell'ambito dell'art. 2, comma 5, della citata L. n. 289, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, della L. n. 449/1997 (ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto), vale a dire la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali nonché su singole unità immobiliari e loro pertinenze possedute dal contribuente (in particolare, box auto anche di nuova costruzione), con esclusione, in tal caso, delle spese di manutenzione ordinaria. Fra le spese rientrano quelle di progettazione e quelle per oneri di urbanizzazione, oltre, ovviamente, a quelle di costruzione e di acquisto di materiali.

Le spese per gli interventi di recupero sopra descritti devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006. Nel caso gli interventi di recupero rappresentino la prosecuzione di quelli iniziati in periodi precedenti (successivi al 1° gennaio 1998), si tiene conto anche delle

spese sostenute in precedenti periodi, ma sempre nel limite massimo indicato. Restano ferme le procedure previste dal D.M. 18 febbraio 1998 per l'ottenimento della detrazione.

Quanto all'art. 9, comma 2, della L. n. 448/2001, si ricorda che la detrazione è ammessa per gli acquirenti o assegnatari d'immobili facenti parte di fabbricati che siano stati interamente oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia da parte d'impresе di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che abbiano successivamente alienato o assegnato l'immobile.

Ai fini del calcolo della detrazione, le spese, sostenute entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti che provvederanno alla successiva alienazione o assegnazione degli immobili entro il 30 giugno 2007, sono assunte in misura pari al 25% (art. 9, comma 2, citato) del prezzo di acquisto risultante dall'atto di compravendita, e comunque entro l'importo di € 77.468,53 previsto dall'art. 1, comma 1, della L. n. 449/1997, da ripartire sempre in dieci quote annuali.

2.1.2. Mancata proroga dell'aliquota IVA ridotta applicabile sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie

Si segnala che fra le proroghe non è stata operata quella relativa all'IVA ridotta del 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che ritorna quindi ad essere quella ordinaria del 20%, ferma restando quella ridotta di cui ai nn. 127-*duodecies* e 127-*quaterdecies*, della tabella A, parte terza, del D.P.R. n. 633/72 per gli interventi di ristrutturazione ivi previsti (cfr. ns. Circolari inf. nn. 1 e 16 del 2000 e 18/2001).

2.1.3. Addizionali comunali e regionali (comma 165)

E' stata invece prorogata (comma 165) anche per il 2006 la sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF e delle maggiorazioni IRAP, di cui all'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Si ricorda che nella finanziaria 2005 si era consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (art. 1, comma 3, D.Lgs. 23 settembre 1998, n. 360) agli enti che al 1° gennaio 2005 non si fossero avvalsi della facoltà di aumentare l'addizionale. L'aumento era comunque consentito nella misura dello 0,1% (cfr. ns. Circolari inf. nn. 2, 19 e 31 del 2000; n. 3/2004, par. 11.5.2.; n. 8/2004, par. 11; n. 1/2005, par. 7).

2.1.4. Lavoro dipendente (commi 122 e 123)

I commi 122 e 123, in materia di reddito di lavoro dipendente, confermano per il periodo d'imposta 2006, il primo, il regime previsto dall'art. 2, comma 11, della L. n. 289/2002 per i titolari di redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, cd. "lavoratori transfrontalieri", e il secondo, l'importo massimo di non concorrenza al reddito del dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dallo stesso lavoratore o dal datore, che resta quello di € 3.615,20 (cfr. ns. Circolari inf. nn. 31/2000, par. 1.2; 2/2001, par. 9; 1/2003, par. 3.2).

Quanto alla proroga di cui al comma 122, si ricorda che i redditi percepiti dai cd. "lavoratori transfrontalieri", concorrono alla determinazione del reddito complessivo per l'importo che eccede € 8.000. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2003, Circ. n. 2/E, par. 9, l'art. 2, comma 11, della citata L. 289 si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero in zone di

frontiera (quali, ad esempio, Francia, Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali, ad esempio, il Principato di Monaco) per svolgere la loro attività. Non sono invece compresi nella fattispecie i lavoratori dipendenti, residenti in Italia, i quali, in forza di uno specifico contratto, che prevede l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, soggiornino all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Per questi lavoratori opera il regime di tassazione previsto dall'art. 51 comma 8-bis, del TUIR che fa riferimento alle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto (1).

Quanto al comma 123, viene confermato anche per il 2006 la deduzione dal reddito di lavoro dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore o dal lavoratore medesimo per l'importo massimo di € 3.615,20. Detto importo era inizialmente previsto solo per il periodo d'imposta 2002 ed era destinato a decrescere nelle annualità successive, ma sia per gli anni 2003 e 2004, ai sensi dell'art. 3, comma 118, della L. n. 350/2003, che per l'anno 2005, con l'art. 1, comma 505, della L. n. 311/2004, l'importo è stato confermato.

Altra disposizione che interessa l'IRPEF, infine, è quella contenuta al comma 124 relativa alla proroga della cd. "clausola di salvaguardia", che consente di applicare, in sede di dichiarazione dei redditi, se più favorevoli, in alternativa, le disposizioni del TUIR vigenti al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004.

2.2. *Disposizioni dirette a sostenere la spesa delle famiglie (commi 330 - 336)*

I commi da 330 a 336 prevedono una serie d'interventi diretti a finanziare la spesa delle famiglie, e segnatamente:

¹ Per il 2005 cfr. il D.I. 17 gennaio 2005. Cfr. anche la Circ. ministeriale 16 novembre 2000, n. 207/E.

- un assegno di € 1.000,00 per i figli nati nel 2005 e nel 2006;
- una detrazione d'imposta sulle spese sostenute per il pagamento delle rette degli asili nido;
- la costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo di garanzia per il pagamento delle rate dei mutui ipotecari concessi a lavoratori a tempo determinato per l'acquisto o la costruzione di "prime case", in presenza di determinati requisiti di età e di reddito.

L'assegno di € 1.000 (commi 331 e 332) spetta per ogni figlio nato o adottato nel 2005, ovvero per il secondo, o ulteriore per ordine di nascita, nato o adottato nel 2006. Entro il 15 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze comunica ai beneficiari per iscritto l'Ufficio postale di zona presso il quale è possibile riscuotere l'assegno; la riscossione avviene ad opera dell'esercente la potestà sui figli, sempre che lo stesso sia residente e cittadino italiano, ovvero comunitario, e appartenga ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo nell'anno 2004, per il bonus 2005, e nell'anno 2005 per il bonus 2006, non superi € 50.000.

Concorrono alla determinazione del predetto limite di reddito anche i redditi, riferiti all'anno precedente, posseduti dai familiari a carico di cui all'art. 12 del TUIR (i figli naturali riconosciuti, adottivi, gli affidati o affiliati, e ogni altra persona indicata nell'art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria), e dal coniuge, purché non separato.

Al momento della riscossione il beneficiario, come sopra definito, è tenuto a autocertificare la propria condizione reddituale riempiendo e sottoscrivendo un'apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero.

La corrispondenza della dichiarazione alla situazione effettiva sarà oggetto di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il comma 335 introduce, per il solo periodo d'imposta 2005, una detrazione del 19%, commisurata alle spese documentate sostenute in tale anno dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni (art. 70, L. n. 448/2001).

L'importo delle spese non deve eccedere € 632 annui per ogni figlio (e non può quindi comportare una detrazione superiore a € 120 per figlio), da ripartire fra i genitori in proporzione all'onere sostenuto.

Per espressa disposizione della norma, la fruizione della detrazione avviene secondo la disciplina prevista dall'art. 15 del TUIR, e cioè in sede di dichiarazione dei redditi nei limiti di capienza dell'imposta lorda, al pari di quanto avviene per le spese sanitarie e per gli interessi passivi.

E' infine istituito per l'anno 2006, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo per la concessione di garanzie di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, nei confronti di banche e altri intermediari finanziari che erogano mutui per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale di determinati lavoratori subordinati (comma 336). I mutui devono essere erogati a soggetti di età non superiore a 35 anni, che possiedono un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF inferiore a € 40.000, che dimostrino di essere in possesso di un contratto a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base ad una delle forme contrattuali di cui al D.Lgs. n. 276/2003 (come, ad esempio, i contratti di lavoro a progetto).

2.3. *Le iniziative di solidarietà per lo sviluppo economico (commi 337 - 342)*

I commi da 337 a 342 contengono disposizioni dirette a finanziare le associazioni di volontariato, le onlus e le associazioni di promozione sociale, le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano nei settori di utilità sociale di cui all'art. 10, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 460/1997, nonché la ricerca scientifica e sanitaria e delle università, e le attività sociali svolte nel comune di residenza del contribuente.

A tal fine, per l'anno 2006, con riferimento quindi alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2005 ⁽²⁾, a titolo iniziale e sperimentale, sarà possibile, fermo restando quanto dovuto a titolo di IRPEF, destinare un quota del 5 per mille dell'imposta versata ai predetti soggetti. Tale quota *si aggiunge* a quella dell'8 per mille prevista dalla L. n. 222/1985 a favore dello Stato e di altre confessioni religiose per il raggiungimento di scopi di carattere sociale e umanitario. Le modalità della richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto saranno determinate con decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio sentiti i ministri interessati.

3. *Proroga del regime di indetraibilità dell'IVA sui veicoli (comma 125)*

Fra le proroghe di termini contenute nella "Finanziaria 2006", si segnala la proroga **al 31 dicembre 2006**, disposta dal comma 125, del regime di indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli non adibiti ad uso pubblico o che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Con la proroga, è stata peraltro disposta anche:

² L'art. 31, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (cd. decreto "mille proroghe"), in corso di conversione, ha precisato che la disposizione in esame, "riferita all'anno finanziario 2006, è specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005".

- la riduzione dal 90% all'85% della percentuale di indetraibilità dell'IVA, limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili dei predetti veicoli (è confermata al 50% la percentuale di indetraibilità per i veicoli con propulsori non a combustione interna);
- l'aumento dal 10% al 15% della base imponibile ai fini IVA per la cessione dei predetti veicoli per i quali l'IVA è stata detratta dal cedente solo in parte in base al suddetto regime di indetraibilità (50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna).

Resta invece confermata l'indetraibilità totale dell'IVA relativa alle spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativa agli stessi veicoli.

Si ricorda che il suddetto regime di indetraibilità dell'IVA non opera per i rappresentanti e gli agenti di commercio.

4. *Versamento e rimborso minimi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (comma 137)*

Il comma 137 aumenta da € 10,33 a € 12 il limite per il versamento del debito o il rimborso del credito minimi degli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, **a decorrere dal 1° gennaio 2006**, con riferimento alla singola imposta od addizionale risultante dalla dichiarazione dei redditi, comprese le dichiarazioni eseguite con il mod. 730, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta qualora l'importo risultante dalla dichiarazione non supera 12 euro. Il nuovo limite opera pertanto già dalle dichiarazioni relative al 2005 presentate nel 2006.

Considerato il tenore della norma, che fa esclusivo riferimento alla dichiarazione dei redditi, deve ritenersi invariato il limite minimo di 10,33 euro per il versamento e il rimborso risultanti dalle dichiarazioni annuali IVA e Irap.

La norma prevede inoltre che non è dovuto alcun compenso, a carico del bilancio dello Stato, al Caf o al sostituto di imposta per l'assistenza fiscale nel caso in cui le dichiarazioni mod. 730, comunque presentate, non diano luogo a rimborsi o versamenti.

5. *Aggiornamento delle sanzioni (comma 329)*

Si segnala che il comma 329 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 febbraio 2006, vengano "aggiornanti gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali". Considerato il tenore della norma, l'aggiornamento riguarda anche le sanzioni amministrative tributarie stabilite in misura fissa.

6. *Erogazioni liberali per il finanziamento della ricerca (commi 353-355)*

Nei commi nn. 353 - 355 vengono revisionate le disposizioni in materia di deduzione di erogazioni liberali a favore degli enti ivi individuati a favore dei soggetti IRES.

Sono integralmente deducibili dal reddito delle società e degli altri soggetti passivi dell'imposta i contributi o le liberalità erogate per il finanziamento della ricerca a favore di: università; fondazioni universitarie; istituzioni universitarie pubbliche; enti di ricerca pubblici; fondazioni e associazioni aventi personalità giuridica riconosciuta a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, aventi come oggetto statutario la ricerca scientifica; enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, compresi l'ISS e l'ISPEL; gli enti parco

regionali o nazionali. Gli atti di donazione sono esenti da tasse e imposte indirette - esclusa l'IVA - e gli onorari notarili sono ridotti del 90%.

Sono abrogati: la lett. c) del comma 2 dell'art. 100 del D.P.R. n. 917/86 e l'art. 14, comma 8, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con L. n. 80/2005.

7. *I distretti produttivi (commi 366-371)*

I commi da 366 a 371 introducono nel nostro ordinamento tributario - ma non solo tributario - un nuovo centro di imputazione di redditi, nel tentativo di dare autonomia a raggruppamenti di imprese fra loro interdipendenti. La disciplina si applicherà, inizialmente in via sperimentale, ad uno o più distretti individuati mediante decreto ministeriale attuativo; ultimata detta fase, si procederà alla sua progressiva introduzione.

I "distretti produttivi" sono definiti come "libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali".

La nuova disciplina è certamente ispirata da quella dettata ad altri fini per i distretti industriali, disciplinati, dall'art. 36 della L. n. 317/1991 e dal D.M. 21 aprile 1993, anche se quella ora formulata per i distretti produttivi è profondamente diversa. Mentre, infatti, i distretti produttivi rappresentano aggregazioni d'impresе che cooperano in modo intersettoriale anche sul piano funzionale (quindi prescindono da uno specifico territorio) e si sviluppano come una integrazione dell'offerta di beni e servizi da parte delle imprese che svolgono attività complementari o comunque connesse, i distretti industriali

sono costituiti da una elevata concentrazione di imprese, di piccole e medie dimensioni, situati in una o più aree territoriali.

Possono aderire ai distretti produttivi le imprese industriali, di servizi, turistiche, agricole e della pesca; detta adesione comporta, per le imprese aderenti, una serie di implicazioni aventi natura fiscale, di semplificazioni per lo svolgimento di taluni procedimenti amministrativi, e infine di facilitazioni relative a talune operazioni di natura finanziaria e di ricerca e sviluppo.

7.1. Aspetti fiscali

Con riferimento agli aspetti fiscali, l'impresa che aderisce al distretto ha la possibilità di optare per due diverse modalità di aggregazione, e segnatamente:

- per la tassazione di distretto, applicando ove compatibili, gli artt. 117 e seguenti del TUIR in materia di consolidato nazionale, nel senso che le società di capitali che fanno parte dei distretti territoriali sono sostanzialmente equiparate ad un gruppo societario e il distretto assume il ruolo della consolidante che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento delle imposte sulla base della sommatoria dei redditi delle consolidate. I principali vantaggi che potrebbero derivare da tale opzione sono quelli caratterizzanti detto istituto, come la compensazione all'interno dei distretti di eventuali perdite fiscali, la possibilità di trasferire cespiti in regime di neutralità fiscale e l'esclusione dalla tassazione per il residuo 5% dei dividendi distribuiti nell'ambito del consolidato;
- per la tassazione unitaria del distretto, che si basa sulla individuazione del distretto come autonomo soggetto passivo d'imposta. A tale fine è stato

modificato l'art. 73, comma 1, lett. b), del TUIR, inserendo i distretti tra i soggetti passivi IRES, e segnatamente tra gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Tale unitarietà è condizionata dall'esercizio dell'opzione per la tassazione unitaria da parte delle imprese che vi hanno titolo; la soggettività passiva rileva anche ai fini di altri tributi, segnatamente di quelli locali.

Effetto di tale ultima opzione è quello del ricorso al concordato preventivo triennale, istituto che può, altresì, essere utilizzato indipendentemente dall'esercizio di una delle due opzioni sopraindicate anche con riguardo alla posizione delle singole imprese, nel senso che i distretti possono concordare con l'Agenzia delle entrate o con gli enti locali le imposte di competenza delle imprese appartenenti al distretto da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi che verranno determinati su base presuntiva dall'Agenzia, previa consultazione delle categorie interessate. Tale ultima disposizione è diretta a rendere flessibile il sistema di tassazione del distretto, dato che non obbliga le imprese che vi aderiscono alla condivisione dei risultati fiscali. Altro effetto di tale opzione è quello che i controlli da parte dell'Amministrazione non avranno natura accertativa, ma di monitoraggio dei dati necessari per determinare in via presuntiva le imposte da versare.

Posto che la soggettività passiva dei tributi sia erariali che locali risiede in capo al distretto, che presenta le dichiarazioni e corrisponde le imposte, la ripartizione del carico fiscale tra le imprese del distretto avviene su un piano privatistico, in base a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, secondo principi mutualistici. Vanno in tal caso escluse dalla base imponibile le

somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Resta però fermo, in capo alle singole imprese appartenenti al distretto, l'assolvimento di tutti gli obblighi e gli adempimenti fiscali strumentali e l'applicazione delle sanzioni penali tributarie.

Non si può sottacere che l'elencazione di tali criteri impositivi lascia aperti molti interrogativi di carattere tecnico, se non sistematico. Si viene, in sostanza, a ipotizzare una sorta di "comunità" tributaria, di una collettività potenzialmente produttiva di un reddito complessivo statisticamente rilevabile. Inoltre, i distretti possono concordare il reddito triennale delle singole imprese sulla base della loro "attitudine alla contribuzione" (comma 368, n. 6) ⁽³⁾, ponendosi, in qualche maniera, come intermediari fra queste e gli enti impositori, senza che sussistano rapporti unificanti di natura partecipativa e/o mutualistica, quali, ad es., quello consortile.

Sarà necessario quindi seguire l'evoluzione della normativa e la sua applicazione, che si muoverà su un terreno a dir poco inesplorato.

³ L'espressione ricalca il titolo di un autorevole contributo alla interpretazione delle norme costituzionali (F. Gaffuri, *L'attitudine alla contribuzione*, Milano, 1969), che riteneva tale espressione più rispondente alla valenza giuridica e non meramente economica della nozione di "capacità contributiva" di cui all'art. 53, Cost., essenzialmente al fine di rendere più evidenti i limiti costituzionali al prelievo tributario. Nella legge essa viene indicata come uno dei "parametri oggettivi", quali la "natura, la tipologia e l'entità delle imprese stesse", lasciando il dubbio che il legislatore non si sia reso conto di utilizzare espressioni oggetto di ben altri approfondimenti. Quanto alla responsabilità collettiva per imposte dovute da un complesso di soggetti caratterizzati dal risiedere in determinate zone o svolgere determinate attività, si può ricordare che già nei primi secoli dell'impero bizantino si era previsto che l'imposta fondiaria fosse dovuta non dai singoli contadini, ma dal villaggio e quindi da recuperare nei confronti di ciascun abitante per l'intero (Ostrogorsky, *Storia dell'Impero bizantino*, Torino 1968, pp. 118 e 171).

7.2. *Semplificazioni amministrative*

Il distretto può intrattenere, per conto delle imprese aderenti, rapporti con la pubblica amministrazione, con gli enti pubblici anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi, nonché facilitare l'accesso ai contributi erogati, a qualunque titolo, in base a leggi regionali, nazionali o comunitarie.

Ad una prima lettura sembra che i distretti possano attivare qualsiasi procedimento amministrativo; sul punto sarebbe tuttavia auspicabile un chiarimento per individuare l'ambito di operatività della disciplina e le condizioni richieste per esercitare tali attività.

I distretti possono inoltre sostituire la pubblica amministrazione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la sua conclusione; anche in questo caso non è chiaro come si risolvono eventuali conflitti di interesse e quali controlli siano previsti in ordine alla regolarità delle procedure.

In caso di erogazioni di contributi, le imprese che aderiscono ai distretti possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, tramite i distretti medesimi, i quali possono fornire consulenza ed assistenza alle imprese stesse e possono, altresì, certificare il diritto ad accedere ai predetti contributi nell'ipotesi che le aziende siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

7.3. *Semplificazioni in materia di accesso al credito (comma n. 368)*

Per favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale per regolamentare e individuare le semplificazioni da apportare alle operazioni di cartolarizzazione di cui alla L. n. 130/1999 aventi per oggetto i crediti concessi da banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto medesimo e ceduti ad un unico veicolo.

Tale decreto dovrà altresì stabilire le condizioni e le garanzie a favore delle banche cedenti i crediti, in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese ad essi appartenenti, beneficiarie dei crediti oggetto di cessione.

E', inoltre, estesa alle banche finanziatrici la possibilità di emettere obbligazioni bancarie garantite, cd. "*covered bond*", di cui all'art. 7-bis della L. n. 130/1999 (sulle quali cfr. la ns. circ. inf. n. 7/2005). In particolare, si consente alla banca di cedere determinati crediti ad una SPV (Special Purpose Vehicle), finanziata dalla stessa banca ovvero da altre banche. La SPV, a sua volta, garantirà con la segregazione del proprio patrimonio per le obbligazioni emesse dalla banca destinando, come nelle cartolarizzazioni tradizionali, i proventi derivanti dai crediti ceduti al rimborso degli obbligazionisti.

Nell'ipotesi in cui le banche e gli altri intermediari non intendano cartolarizzare i crediti concessi ai distretti o alle imprese ad essi appartenenti, essi possono effettuare accantonamenti in aggiunta a quelli ordinari alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento.

8. Programmazione fiscale (commi 499 - 520)

I commi da 499 a 520 introducono a regime, dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale. In base a tale procedura i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per i quali hanno trovato applicazione gli studi di settore ⁽⁴⁾ o i parametri per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, possono determinare preventivamente, per un triennio (2006-2008), la base imponibile caratteristica (con esclusione di componenti straordinari) dell'attività svolta ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IRAP, accettando entro il 16 ottobre 2006 la proposta individuale formulata dall'Agenzia delle entrate in base alle elaborazioni operate dall'Anagrafe tributaria.

Tale proposta può essere anche definita, in contraddittorio con l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, con l'assistenza degli intermediari abilitati alla trasmissioni telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. n. 322/1998, qualora si possa comprovare la non correttezza dei dati assunti dall'Anagrafe come base della proposta.

Sulla parte di reddito che venga dichiarata in conformità alla proposta si applicano le aliquote ordinarie, sia fiscali che contributive. Sulla parte di reddito eccedente, le aliquote IRPEF e IRES sono ridotte di quattro punti (ad eccezione di quella IRPEF del 23%). Sempre sulla parte eccedente il reddito programmato non si applicano i contributi previdenziali, fatto salvo il minimale reddituale previsto. Sono salve divergenti deliberazioni di enti previdenziali di diritto privato e la facoltà di fare versamenti volontari. L'IRAP si applica esclusivamente per la parte programmata, mentre per l'IVA è prevista l'applicazione di un'aliquota media sull'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle

⁴ Si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione degli studi di settore i soggetti che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo non superiore a € 5.164.568,99.

scritture contabili, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. L'aliquota media è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato. E' mantenuto per il contribuente l'obbligo di assolvere ordinariamente tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti in materia di IVA.

Ove al contribuente siano stati notificati, entro il 31 dicembre 2005, processi verbali di constatazione con esito positivo, avvisi di accertamento o rettifica ovvero inviti al contraddittorio ai fini delle imposte sui redditi, IVA o IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, la proposta è formulata dall'Ufficio su iniziativa del contribuente.

Sono esclusi dalla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni: (i) per i quali sussistano cause di esclusione o d'inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004; (ii) che svolgano dal 1° gennaio 2005 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2004; (iii) che abbiano omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 o che abbiano presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di programmazione; (iv) che abbiano omesso di presentare la dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2004 o che abbiano presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di programmazione; (v) che abbiano omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004.

Oltre alla riduzione delle aliquote applicabili e all'abbattimento della base imponibile IRAP e contributiva, il principale effetto derivante dall'adesione alla programmazione consiste nell'inibizione dei poteri di accertamento spettanti all'amministrazione in base all'art. 39 del D.P.R. n. 600/73 (si tratta dell'accertamento "analitico", basato sulle scritture contabili, e di quello "induttivo").

L'inibizione dell'azione accertatrice per i periodi d'imposta oggetto della programmazione viene meno nel caso in cui, a seguito di un eventuale controllo, il reddito effettivamente conseguito risulti superiore a quello dichiarato di oltre il 10%, o siano comunque constatate irregolarità contabili o violazioni sostanziali in materia di imposte sul reddito e IVA, ovvero siano acquisiti dati ed elementi difformi da quelli dichiarati dal contribuente.

I contribuenti che si avvalgono della "programmazione fiscale" effettuano i versamenti in acconto, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta, tenendo conto della base imponibile derivante dalla programmazione medesima. Rispondendo ad un'integrazione parlamentare ⁽⁵⁾, il Ministro dell'Economia e delle finanze ha precisato che, per il primo anno di applicazione della programmazione fiscale, la disposizione in materia di acconti si applica solo con riferimento agli acconti scadenti successivamente al 16 ottobre 2006, e cioè dalla seconda rata di acconto 2006, posto che l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle entrate avviene entro tale data e che i contribuenti devono essere messi nelle condizioni di adempiere ai relativi obblighi nei termini di legge.

Per i contribuenti che aderiscono alla programmazione per il triennio 2006/2008 e le cui dichiarazioni siano state presentate entro il 31 ottobre 2005,

⁵ Interrogazione dell'On. Renzo Patria presentata in Commissione finanze della Camera, cfr. Il Sole 24 Ore del 26.1.2006, pag. 24.

è inoltre possibile definire i periodi d'imposta 2003 e 2004, accettando l'ulteriore proposta di adeguamento dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo nonché della base imponibile IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria.

I redditi così determinati (il cui importo non può essere inferiore a 3.000 euro per le società di capitali e a 1.500 euro per gli altri soggetti) sono soggetti a tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, nella misura del 28%, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale ⁽⁶⁾, e del 23 % per le altre tipologie di soggetti.

L'accettazione della proposta di adeguamento per i periodi di imposta 2003 - 2004 comporta, inoltre, il pagamento dell'IVA determinata applicando ai maggiori ricavi o compensi l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, ed il volume di affari dichiarato.

Ulteriori effetti dell'accettazione della proposta (comma 516) sono costituiti dalla irrilevanza delle eventuali perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione, anche ai fini del loro riporto, da periodi precedenti o a periodi successivi ⁽⁷⁾ e dalla esclusione sia del riporto al periodo d'imposta successivo del credito IVA risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi di imposta oggetto di definizione sia del rimborso eventualmente richiesto nelle medesime dichiarazioni. In caso di utilizzo del credito, l'importo relativo dovrà essere versato entro il termine di adesione.

⁶ Le società che fruiscono di aliquote ridotte non possono optare per la trasparenza (art. 115 TUIR). Su tale punto occorrerà attendere chiarimenti.

⁷ Così l'Agenzia nelle risposte ai quesiti nel *forum* fiscale 2006. Nel caso di utilizzo di perdite pregresse nel 2004 e 2005, l'importo utilizzato va portato in aumento alla base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva. Le perdite non utilizzate nel periodo di adeguamento non possono essere ripartite nè utilizzate in periodi successivi.

L'adeguamento per gli anni pregressi si perfeziona per ciascun periodo d'imposta con il versamento, entro il 16 ottobre 2006, dell'imposta sostitutiva e dell'IVA. Se gli importi da versare superano la somma di 10.000 euro, per le società di capitali, e di 5.000 euro, per gli altri soggetti, il 50% della somma eccedente può essere versato entro il 16 dicembre successivo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dal giorno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il primo versamento (dal 17 ottobre).

L'omesso versamento non pregiudica l'adeguamento; le somme non corrisposte saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo e le relative cartelle saranno notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine di versamento con una sanzione pari al 30% dell'importo non versato, sanzione ridotta alla metà se il versamento è effettuato entro 30 giorni.

In caso di conoscenza di nuovi elementi, il perfezionamento dell'adeguamento non esclude l'esercizio di una ulteriore azione accertatrice da parte dell'Ufficio.

Sono state abrogate le disposizioni per la pianificazione concordata relative al triennio 2005/2007, di cui all'art. 1, commi da 387 a 398, della L. n. 311/2004 (cfr. la ns. circ. inf. n. 1/2005, pag. 24).

9. *Disposizioni in materia di cessioni di immobili da parte di persone fisiche (commi 495 - 498)*

Proseguendo nell'intento di fare emergere i presupposti impositivi sia in materia di imposte sul reddito che indirette, relativamente agli immobili posseduti da persone fisiche, la legge finanziaria ha introdotto nuove modalità di imposizione in caso di cessione di immobili da parte di privati, rafforzando nel contempo l'attività di controllo.

L'attività di contrasto all'evasione è oggetto del comma n. 495, dove si prevede che sia l'Agenzia delle Entrate che la Guardia di Finanza devono destinare quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari ai fini dell'imposizione sul reddito e in materia di imposta di registro, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dal titolo IV del D.P.R. n. 600/73 e degli artt. 51 e 52 del T.U. n. 131/86.

Si tratta di un'azione che fa seguito alle disposizioni introdotte nella Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (vd. ns. Circolare n. 2/2005, par. nn. da 3 a 5), dove si tendeva a colpire soprattutto i redditi derivanti dalla locazione degli immobili, facendo emergere i contratti di locazione non registrati. A questi fini aveva rilievo il coinvolgimento dei mediatori immobiliari, cui è stato imposto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate tutte le transazioni, cui avessero partecipato anche come assistenza alla semplice promessa di vendita.

Si può ritenere che già tali provvedimenti abbiano esplicato rilevanti effetti per l'emersione del sommerso, per cui, tendenzialmente, l'Agenzia delle Entrate già dovrebbe disporre o aver cominciato a disporre di elementi concernenti non solo le cessioni immobiliari (che necessariamente sono note all'Amministrazione), ma, soprattutto, l'eventuale occultamento di proventi.

Si ricorda che già nella ns. citata Circolare avevamo manifestato perplessità circa il divieto di effettuare controlli in materia di imposte di registro qualora i redditi fondiari siano dichiarati in misura non inferiore al 10% del valore catastale dell'immobile (art. 52-bis del D.P.R. n. 131/96), norma che presuppone un (inesistente) potere di accertamento dei fitti anche in assenza di documenti che comprovino la pattuizione di canoni superiori a quelli dichiarati.

L'obiettivo delle nuove disposizioni è invece quello di incentivare, attraverso un'accentuata intensificazione dei controlli, l'emersione delle plusvalenze effettivamente realizzate in caso di cessione di immobili (fabbricati ed aree), sempre da soggetti non esercenti attività di impresa, che sono oggetto di imposizione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR o come reddito del periodo o come reddito soggetto a tassazione separata (per le aree).

Nel merito, si può rilevare che non tutti i poteri e le facoltà previsti dal Titolo IV del D.P.R. n. 600, possono essere utilizzati dall'Agenzia o dalla polizia tributaria nei confronti di soggetti non esercenti attività di impresa. Si deve infatti ritenere che si possano utilizzare i poteri di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600, in particolare per quanto concerne la possibilità di invitare il contribuente a comparire per fornire elementi e la richiesta di informazioni bancarie in base ai commi nn. 6-bis e 7 della stessa disposizione. Non sembra invece possibile procedere a ispezioni o verifiche nei confronti di persone fisiche, posto che l'accesso alle abitazioni private è subordinato all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. In ogni caso non sembrano utilizzabili dalla Guardia di Finanza i poteri di cui agli artt. 51 e 52 del T.U. n. 131/86 sull'imposta di registro, norme che, come noto, individuano i casi in cui (solo) l'Agenzia può procedere all'accertamento di valore su taluni cespiti oggetto di trasferimento.

Scendendo all'esame della parte sostanziale della disciplina, va preliminarmente rilevato che essa si articola in due norme. Una prima, il comma n. 496, introduce una nuova modalità di tassazione delle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, e cioè quella che consente, in base ad opzione esercitata in sede di stipulazione dell'atto di cessione e manifestata al notaio che redige l'atto pubblico o autentica la firma sulla scrittura privata, di applicare sulla relativa base imponibile un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito nella misura del 12,50%. La norma è assai sintetica per quanto riguarda il presupposto, limitandosi a indicare che trattasi di "beni

immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”; la fattispecie deve evidentemente essere integrata dagli altri elementi contenuti nel citato art. 67, cui si derogherebbe solo per l’applicabilità di un’imposta sostitutiva, nel senso che sono escluse sia dall’una che dall’altra forma di imposizione le fattispecie in cui ricorrono gli altri elementi che esimono dall’applicazione dell’imposta, quale la circostanza dell’acquisto per successione o donazione e quella che oggetto di cessione sia una unità immobiliare ad uso abitativo adibita, per la maggior parte del periodo intercorso fra l’acquisto o la costruzione e la cessione, ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Requisiti di tempo invece non necessari per le aree fabbricabili, le cui plusvalenze sono sempre imponibili.

L’integrazione appare in ogni caso necessaria, dovendosi escludere che si possa applicare opzionalmente un’imposta sostitutiva di altra nei casi in cui questa non sarebbe applicabile.

Dal punto di vista procedimentale, quando l’opzione sia stata esercitata, il notaio provvede all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva, ricevendone provvista dal cedente; il notaio deve anche comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla cessione secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa.

La seconda disposizione (il comma n. 497) concerne l’imposta di registro e, in particolare, una deroga all’art. 43 del detto T.U., in base al quale per i contratti traslativi o costitutivi di diritti reali a titolo oneroso (sui beni anche immobili), la base imponibile è costituita dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto. Valore che, in sede di registrazione, è rappresentato da quello

dichiarato dalle parti (art. 51), e può essere rettificato, a norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalità previste dall'art. 52.

Come noto, il comma 4 dell'art. 52 prevede, a sua volta, che se le parti dichiarano un valore non inferiore a quello cosiddetto "catastale" ⁽⁸⁾, l'Ufficio non sottopone a rettifica i corrispettivi o valori dichiarati, mentre se il corrispettivo è indicato in misura inferiore a quello "catastale", l'Ufficio, ove ne sussistano i motivi, può procedere all'accertamento di un valore anche superiore a quello catastale.

Su tale disciplina, non priva di incongruenze, si viene ora a sovrapporre il nuovo regime, in base al quale per le *sole cessioni che intervengano fra persone fisiche non esercenti attività commerciali*, e abbiano ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la parte acquirente *può richiedere* al notaio che la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sia costituita dal valore catastale (art. 52, commi 4 e 5), *indipendentemente dal corrispettivo pattuito nell'atto*.

Tale precisazione elimina qualunque possibilità di controllo, anche nel caso in cui, di fatto, il valore venga indicato in atto di misura inferiore al valore catastale suddetto, nel senso che il valore o corrispettivo dichiarato è del tutto irrilevante a tali fini. Ove fosse dichiarata in misura inferiore, la rettifica dovrebbe quindi avere ad oggetto il solo valore catastale.

Non è per il momento chiaro come possa essere inquadrata tale rettifica, che può dipendere da errori della parte o del notaio, tenuto ad acquisire le certificazioni catastali. Le risultanze catastali sono spesso difformi dalla realtà

⁸ Per le unità abitative il valore è ottenuto moltiplicando per 100 le rendite catastali determinate con le nuove tariffe d'estimo (rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. n. 662/96), moltiplicatore aumentato del 10% (art. 2, comma 63, L. n. 350/2004) e, ulteriormente, per le unità diverse dalla prima casa di abitazione, di un 20% (sostitutivo del 10%; art. 1-bis, commi 7 e 8, D.L. n. 168/2004). Sul punto vedasi la ns. Circolare informativa n. 7/2004, par. 4.

per ritardi nella attribuzione di categorie e/o classi già dichiarate ovvero nella definitiva quantificazione dei vani in casi di ristrutturazioni, accorpamento o divisione di precedenti unità immobiliari, specie se oggetto di condono.

Dovrebbe trattarsi di imposta principale (art. 42, comma 1, D.P.R. n. 131/86) ove si ritenga che l'inesattezza costituisce un errore di liquidazione; in caso si intendesse instaurare un procedimento di rettifica, l'imposta sarebbe complementare, anche se non derivante da un accertamento di valore in senso tecnico.

Sia per l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze che per la forfetizzazione della base imponibile ai fini del registro, il comma n. 498 ribadisce che i contribuenti che si avvalgono dei regimi indicati sono esclusi da controlli di cui al comma n. 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni in materia di accertamento, sia ai fini dell'IRPEF che dell'imposta di registro. Il combinato disposto delle due disposizioni agevolative, congiunte alla minaccia di penetranti controlli in caso diverso, tende, evidentemente, allo scopo di obbligare il venditore a dichiarare l'effettivo importo della plusvalenza, evitandone però la tassazione, quale reddito diverso sia ordinaria (per i fabbricati) che separata, ex art. 17, comma 1, lett. *g-bis*, TUIR, operata con l'aliquota media del biennio antecedente, per le aree fabbricabili. Resta ferma la determinazione della base imponibile secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 1, TUIR.

Secondo le intenzioni del legislatore tale effetto sarebbe inoltre agevolato dalla mancanza di interesse dell'acquirente per la dichiarazione di un prezzo inferiore a quello effettivo, data l'applicazione dell'imposta su base forfettaria. L'indicazione del prezzo effettivamente pagato non solo renderebbe, quindi, più sicuri gli atti ai fini civilistici, in quanto riflettono prezzi effettivamente corrisposti, ma consentirebbe, in caso di successive cessioni dell'immobile

soggette ad imposta sul reddito, di ridurre la plusvalenza. Di contro, in sede di prima applicazione di queste disposizioni, considerando che finora i prezzi sono stati frequentemente indicati in misura di poco superiore ai valori catastali, si avranno effetti notevolmente onerosi per i venditori, nella misura in cui parte del prezzo di acquisto sia stata a suo tempo occultata. Non è quindi detto che la norma possa determinare quella generalizzata riemersione di valori effettivi nelle transazioni fra privati, valori effettivi che, peraltro, seguono gli ondeggiamenti del mercato e che dovrebbero essere gradualmente riflessi nelle rendite catastali rivalutate. Nè si può trascurare la circostanza che indicare in atto la disponibilità di ingenti somme può non essere indifferente per il contribuente che abbia la necessità di giustificarne il possesso in relazione alle disposizioni del c.d. "redditometro".

10. *IRES - Determinazione del costo fiscale di partecipazioni (comma 131)*

Nella ns. Circolare n. 6/2005, si era commentata la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. n. 203/2005, disposizione che modificava il regime transitorio di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 344/2003, a suo tempo sintetizzato nella nostra Circolare n. 2/2004, par. 9.

La norma del D.L. aveva anticipato di due periodi d'imposta la rilevanza delle (sole) minusvalenze dedotte al fine di rendere imponibili - fino a capienza - le correlative plusvalenze realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, plusvalenze altrimenti esenti in presenza dei requisiti (art. 87, TUIR).

In sede di conversione, la disposizione è stata sostituita da altra di diverso contenuto, dovendosi quindi intendere decaduta fin dall'origine quella come sopra sintetizzata.

La materia è stata riproposta (ma in termini diversi) nel comma n. 131 della L. finanziaria, che stabilisce come ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate anche in periodi d'imposta successivi a quelli indicati nell'art. 4, lett. c) e d), D.Lgs. n. 344 cit., il costo fiscalmente rilevante sia quello assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002.

La norma è apparsa fin dai primi commenti ⁽⁹⁾ assai poco razionale, in quanto, da un lato, non incideva sul regime transitorio, e, dall'altro, modificava in via ordinaria il costo fiscale delle partecipazioni, rendendo irrilevanti le minusvalenze dedotte ante 2002 (a partire dal 2001 compreso), con l'effetto di ridurre la base imponibile delle plusvalenze realizzate.

In sede di approvazione del provvedimento non è stato evidentemente possibile rettificare il testo del comma; a ciò ha provveduto l'art. 6 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, in corso di conversione, che ha sostituito le parole "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002" con quelle "nei precedenti periodi d'imposta".

L'articolo attribuisce a tale modifica una valenza in termini di maggior gettito, avvalorando l'interpretazione innanzi riferita.

Comunque, a regime, la norma non può voler dire altro che il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, quale che sia il regime fiscale in sede di realizzo, deve essere assunto al netto delle svalutazioni dedotte in un qualsiasi (precedente) periodo d'imposta.

⁹ Cfr. A. Manzitti, Partecipazioni con privilegio, in *Il Sole 24 Ore* del 18 dicembre 2005.

Si tratta, in ogni caso, di norma non inserita nel TUIR e non correlata con il regime transitorio del D.Lgs. n. 344/2003 cit., che non sembra perverso avere effetti diversi da quello di rimuovere gli effetti della disposizione modificata.

11. *Fiscalità finanziaria*

11.1. *Modifiche alla disciplina della imposta sostitutiva sui titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali (comma 163)*

Il comma 163 modifica la disciplina prevista per l'imposta sostitutiva applicabile sui proventi - interessi, premi ed altri frutti, compreso lo scarto di emissione - dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 239/1996.

Come è noto, l'art. 35, comma 6, della L. n. 724/1994 disciplina il regime tributario dei suddetti titoli stabilendo, in particolare, che sui relativi proventi gli emittenti applichino una ritenuta alla fonte del 12,50% e che il gettito di tale ritenuta resti di competenza degli stessi emittenti.

Peraltro, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996, oltre a stabilire che, sui proventi dei titoli in parola, in luogo della ritenuta alla fonte sia applicabile l'imposta sostitutiva disciplinata dal medesimo decreto, ha altresì disciplinato le modalità per l'attribuzione del relativo gettito agli enti emittenti. A tale ultimo riguardo, nella sua formulazione originaria il D.Lgs. n. 239 citato rinviava ad un successivo decreto ministeriale, peraltro mai emanato, che tenesse conto sia delle modalità applicative dell'imposta da parte degli intermediari sia della non assoggettabilità all'imposta sostitutiva dei proventi conseguiti dagli investitori cd. "lordisti". Tali sono, come noto, le imprese, per le quali i proventi del genere concorrono alla formazione del reddito complessivo, i fondi comuni d'investimento, per i quali i proventi concorrono al "risultato di gestione" e gli investitori esteri, che beneficino della esenzione

disposta al successivo art. 6. Successivamente, con l'art. 27 della L. n. 342/2000, il comma 2 era stato riformulato prevedendosi che lo Stato, cui l'imposta sostitutiva avrebbe continuato ad affluire secondo le medesime modalità previste per gli altri titoli obbligazionari soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 239 citato, avrebbe retrocesso agli enti territoriali emittenti *"il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito"*.

Con la modifica ora introdotta dal comma 163, viene stabilito che, ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 239, l'imposta sostitutiva *"spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"*.

Le conseguenze di tale modifica sono assai rilevanti sia per gli enti territoriali emittenti che per gli intermediari finanziari tenuti all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Per gli enti territoriali, il gettito fiscale di propria competenza viene ad essere commisurato all'imposta sostitutiva applicata dagli intermediari finanziari in relazione a ciascuna emissione. Pertanto, mentre in passato l'entrata spettante all'ente territoriale emittente (rilevante ai fini della valutazione della convenienza dell'operazione) era predeterminata o predeterminabile fin dal momento della emissione, essendo pari al 6,25% dei relativi proventi - e sarebbe stata oggetto di "retrocessione" da parte dello Stato, dopo la modifica, l'entità dell'entrata tributaria dipenderà dalle ritenute operate sui proventi maturati in capo ad investitori diversi dai soggetti "lordisti" ed esenti, e sarà quindi pari al 100% dell'imposta sostitutiva applicata dagli intermediari nei riguardi degli investitori "nettisti" ⁽¹⁰⁾.

¹⁰ Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996, sono "nettisti":

- le persone fisiche;
- le società semplici di persone (non anche le s.n.c. e le s.a.s.);

Per quanto riguarda gli intermediari finanziari, la modificazione comporta una distinta contabilizzazione delle operazioni riguardanti i titoli emessi dagli enti territoriali, il cui risultato, in termini di imposta sostitutiva "a debito" o "a credito" non potrà più confluire nel "conto unico" previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 239/1996. Inoltre, il saldo positivo risultante alla fine di ciascun mese dovrà essere versato dagli enti emittenti, secondo le modalità previste dal capo III del D.Lgs. n. 241/1997, cioè mediante versamento unitario e compensazione. E' auspicabile che l'Agenzia delle Entrate emani al più presto tempestive istruzioni in cui si chiarisca sia la decorrenza della nuova disciplina sia la procedura da seguire quando il saldo sia negativo.

11.2. Fondi comuni di investimento immobiliare (comma 481)

Il comma 481 interviene sulle modalità operative del prelievo sui proventi dei fondi comuni di investimento immobiliare. In particolare, modificando l'art. 7 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, è stabilito che, per le quote di fondi immobiliari immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta del 12,50% prevista dal comma 1 del citato art. 7 è applicata a cura del soggetto depositario direttamente o indirettamente aderente a tale sistema di deposito accentrato, anziché dalla società di gestione.

Nel caso di soggetti non residenti aderenti al sistema di deposito accentrato, è previsto che tali soggetti nominino un loro rappresentante fiscale in Italia (banca o SIM residente in Italia, stabile organizzazione in Italia di banche o imprese di investimento non residenti, ovvero società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del DPR n. 58/1998),

-
- gli enti non commerciali;
 - i soggetti "esclusi" ed quelli "esenti" dalle imposte sui redditi;
 - i non residenti, diversi da quelli che beneficiano della esenzione prevista dal successivo art. 6.

cui fanno carico gli analoghi adempimenti e responsabilità previsti in capo ai soggetti residenti aderenti al sistema di deposito accentrato. In particolare, oltre al versamento della ritenuta, è previsto che il rappresentante fiscale provveda a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

12. *La banca del Mezzogiorno*

I commi da 376 a 378, al fine di sostenere lo sviluppo economico del mezzogiorno dispongono la costituzione della "Banca del mezzogiorno".

Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto ne disciplina:

- lo statuto;
- il capitale, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banche meridionali; i soci fondatori sono lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Camere di commercio, agricoltura e artigianato;
- le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisto di marchi e di denominazioni, di rami d'azienda già appartenuti a banche meridionali ed insulari;
- le modalità di accesso della banca ai fondi ed ai finanziamenti internazionali.

L'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, in qualità di socio fondatore, è pari a 5 milioni di euro.

Distinti saluti.


SD/PM/FDA/NM/sm/circ0206



Il Presidente
(*Avv. Sergio Dus*)

